SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1991, n. 104.

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.

3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

Art. 2.

1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.

3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.

2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

Art. 4.

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

Art. 5.

1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.

Art. 6.

1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n 78/1984 reca anch'essa. «Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato».

Note all'art. 5:

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 78/1984 era il seguente:

«Art. 2. — Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'art. 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'Amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui all'art. 1.

L'affidamento all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dei servizi, operazioni ed adempimenti indicati nei commi che precedono, è disposto con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2411):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 4 agosto 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 10, 18 ottobre 1990 e approvato il 15 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5263):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, VI e IX.

Esaminato dalla V commissione il 13 marzo 1991 e approvato il 20 marzo 1991.

91G0139

LEGGE 28 marzo 1991, n. 105.

Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Le leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 (Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani) e 25 maggio 1979, n. 100 (Provvedimenti per il settore zolfifero), sono state, rispettivamente, pubblicate nelle Gazzette ufficiali della regione siciliana n. 25 del 7 giugno 1975 e n. 23 del 26 maggio 1979.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), così come modificato dall'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, è il seguente:

«Art. 8. — L'impegno del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione.

L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti.

Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dai comma precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo settimanale che l'assicurato deve versare è stabilito in relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora questi siano inferiori a 156.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione media di cui ai commi precedenti, per periodi di attività in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.

Per la determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori, accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi risultanti dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti l'attività agricola e non agricola.

Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola giornaliera.

Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.

Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalità di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.

Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento.

Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai criteri di cui ai comma precedenti comporti l'attribuzione di contributi a settimane del trimestre per le quali non è consentito il versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante contributi non eccedenti la classe dovuta».

— Il testo del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214 (Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano) è il seguente: «Per i lavoratori dell'industria sofifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4836):

Presentato dell'on. SAPIENZA ed altri il 22 maggio 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 19 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 12 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 febbraio 1991, in un testo unificato con atto n. 4898 (LAURICELLA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2664):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 6 marzo 1991 e approvato il 21 marzo 1991.

91G0143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 1991.

Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede la concessione di taluni incentivi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, purché iscritti in apposita lista costituita in ogni regione;

Ritenuto che i soggetti destinatari delle norme di cui al predetto art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutti i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici;

Considerata la necessità di procedere urgentemente alla costituzione, in ogni regione, della lista speciale di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Ritenuto che le liste stesse debbano essere costituite presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione per la necessaria azione di coordinamento a livello regionale e per consentire una agevole gestione delle relative procedure di collocamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1991, tutti i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, mediante richiesta nominativa, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, iscritti nella apposita lista speciale di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Gli incentivi previsti dal citato art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono riconosciuti quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Art. 2.

Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono apposita lista speciale nella quale saranno iscritti:

1) i lavoratori fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a ventiquattro mesi, i cui nominativi risultino da elenchi corredati dall'indicazione della durata del trattamento CIGS, della qualifica professionale posseduta dai lavoratori interessati e della circoscrizione di loro residenza. Detti elenchi dovranno essere forniti dalle sedi periferiche INPS territorialmente competenti ovvero dalle imprese aventi alle dipendenze lavoratori fruenti di tale trattamento integrativo;

2) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi. A tal fine le sezioni circoscrizionali per l'impiego, per consentire il rispetto del termine previsto dal presente articolo, trasmetteranno tempestivamente agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione gli elenchi dei lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento con una anzianità di disoccupazione non interrotta da almeno ventiquattro mesi, integrati dall'indicazione della qualifica professionale posseduta dai lavoratori e della circoscrizione di loro residenza.

L'aggiornamento delle predette liste speciali sarà effettuato con cadenza mensile, secondo le procedure sopraindicate.

Art. 3.

Allo scopo di consentire la più ampia divulgazione e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione trasmetteranno copia della predetta lista speciale alle strutture periferiche delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nelle rispettive regioni.

Art. 4.

Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione trasmetteranno copia della predetta lista speciale a tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego della regione, per le conseguenti procedure di collocamento.

Le sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio provvederanno al rilascio dei nulla-osta all'avviamento al lavoro, ad accoglimento delle richieste di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento delle stesse sezioni circoscrizionali di residenza ovvero in quelle presso le quali i lavoratori abbiano ritenuto di trasferire la propria iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, prima di procedere al rilascio del predetto nulla-osta, dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità resa dai legali rappresentanti dei datori di lavoro la quale attesti che le assunzioni effettuate ai sensi del presente decreto non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Copia del nulla-osta di avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle apposite liste speciali regionali sarà inviata, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego che hanno proceduto all'avviamento, anche alle sedi periferiche INPS territorialmente competenti per l'applicazione alle imprese interessate dello sgravio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 407, e per gli altri interventi di competenza del medesimo Istituto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A1557

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1991.

Modificazione dei parametri per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 22 del suddetto decreto-legge, il quale stabilisce che, oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti;

Visto il secondo comma dello stesso art. 22 il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui di cui sopra da concedere agli enti locali al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989 e del 26 giugno 1990, con i quali sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati;

Considerato che, anche in conseguenza dello sviluppo del mercato telematico, la lira interbancaria tre mesi lettera viene ora frequentemente utilizzata dagli enti creditizi come parametro di indicizzazione nelle operazioni di provvista dei fondi;

Attesa l'opportunità di utilizzare il nuovo parametro della lira interbancaria tre mesi lettera già per il semestre in corso, anche allo scopo di adeguare la remunerazione degli impieghi ai costi sopportati dal sistema per la provvista dei fondi;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990, citati in premessa, è così sostituito:

«Con decorrenza dal 1° gennaio 1991, nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0.75.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunta una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

91A1576

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1991.

Modalità di deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF dei contributi a favore delle comunità ebraiche in Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il quale stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 1990, gli appartenenti alle comunità ebraiche possono dedurre dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi annuali versati alle comunità stesse fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivo non superiore a lire settemilionicinquecentomila;

Visto il comma 3 dello stesso art. 30, il quale prevede che le modalità della predetta deduzione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la deduzione dei contributi sopra indicati;

Decreta:

Articolo unico

I contributi annuali versati a decorrere dal 1° gennaio 1990 alle comunità ebraiche di cui all'art. 18 della legge citata in premessa dai propri appartenenti e relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati debbono risultare ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila, dai seguenti documenti:

1) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente la causale del versamento e l'indicazione del periodo d'imposta al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto;

2) quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l'importo del contributo versato; la causale della contribuzione e il periodo d'imposta al quale si riferiscono i contributi versati.

I documenti attestanti i versamenti eseguiti debbono essere allegati alla dichiarazione dei redditi; si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1602

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 19 gennaio 1991), **coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1991, n. 89** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1991), **recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato così modificato dalla legge di conversione. Nel titolo originario vi erano, in fine, le parole «nel Mezzogiorno».

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 *(a)*, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934 *(b)*, in misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 *(a)*, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*, in misura pari a 2,70 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 *(a)*, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 *(d)*, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 *(e)*, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(f)*, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 *(d)*, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 *(e)*, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, *i datori di lavoro* del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(f)*, sono *esonerati* dal versamento dei contributi di cui all'articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 *(g)*, relativi, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura pari a 0,11 punti percentuali ed al finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, *i datori di lavoro* di cui al comma 5 sono *esonerati* dal versamento, per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 *(d)*, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 *(e)*, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*, in misura pari a 3,80 punti percentuali.

7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(h)*, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*.

8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, *e successive modificazioni ed integrazioni (i)*, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, *e successive modificazioni ed integrazioni (i)*, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

11. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in lire 2.235 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 *(l)*, derivanti dalla riduzione del contributo ex ENAOLI, per effetto dell'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 34 miliardi per l'anno 1991, in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e in lire 37 miliardi per l'anno 1993; quelle derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 sono valutate in lire 154 miliardi per l'anno 1991.

12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.288 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 788 miliardi annui, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio» e, quanto a lire 1.480 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 3/1990 reca: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990). Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*:

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali; loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979 n. 92, di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali, degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane».

(b) Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 934/1966 (Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie».

(c) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, *n.d.r.*], è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti».

(d) Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 54/1960 (Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori) è il seguente:

«Art. 2. — Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente, in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione».

(e) L'art. 2 della legge n. 307/1956 (Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani) è così formulato:

«Art. 2. — Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso da calcolarsi nella misura dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani».

(f) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(g) Il D.L. n. 402/1981 reca: «Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni». Si trascrive il testo del relativo art. 12, primo comma, numeri 2) e 4):

«A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

1) *(omissis)*;

2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

3) *(omissis)*;

4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento».

(h) Il D.L. n. 536/1987 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.». Il comma 1

dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale a sua volta richiama precedenti norme, dalle quali si ricava che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono:

le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica;

le imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

le imprese armatoriali;

le imprese alberghiere;

le aziende termali;

i pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;

le agenzie di viaggio;

i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377;

i datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Il comma 7 del medesimo art. 1 è così formulato: «7. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, [imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, *n.d.r.*], ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni [imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali, *n.d.r.*], e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 43.000 per ogni dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988».

(i) I commi da 7 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1990), così dispongono:

«7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento».

(l) L'art. 1-*duodecies* del D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1-*duodecies*. — A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le somme di cui al settimo comma dell'art. 1-*sexies* e al primo e terzo comma dell'art. 1-*decies*».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(b)*, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, *e successive modificazioni ed integrazioni* *(c)*.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993

dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) differisce fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988 il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni [si veda la successiva nota *(b)* di questo articolo]. Tale termine è stato poi differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e al 31 maggio 1990 dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 3/1990.

(b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e successive modificazioni e integrazioni, è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

(c) Per il testo dei commi da 9 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 si veda la nota *(i)* dell'art. 1.

Art. 2-*bis*.

1. *L'articolo 1, comma 1, lettera* a), *del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52* **(a)**, *si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».*

(a) Per il testo della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 3/1990 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A1601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 27 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1260,35	1260,35	1259,80	1260,35	1260,35	1260,35	1260,060	1260,35	1260,35	1256,15
E.C.U.	1531,20	1531,20	1530 —	1531,20	1531,20	1531,20	1531,210	1531,20	1531,20	1526,60
Marco tedesco	743,68	743,68	743,750	743,68	743,68	743,68	743,650	743,68	743,68	742,50
Franco francese	219,120	219,120	219,500	219,120	219,120	219,120	219,140	219,120	219,120	218,72
Lira sterlina	2202,500	2202,500	2207 —	2202,500	2202,500	2202,500	2202,250	2202,500	2202,500	2192,80
Fiorino olandese	659,630	659,630	659,25	659,630	659,630	659,630	659,690	659,630	659,630	658,72
Franco belga	36,125	36,125	36,130	36,125	36,125	36,125	36,124	36,125	36,125	36,08
Peseta spagnola	11,985	11,985	12,010	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,98
Corona danese	193,860	193,860	194 —	193,860	193,860	193,860	193,870	193,860	193,860	193,74
Lira irlandese	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1983,800	1984 —	1984	—
Dracma greca	6,847	6,847	6,88	6,847	6,847	6,847	6,890	6,847	6,847	—
Escudo portoghese	8,496	8,496	8,48	8,496	8,496	8,496	8,466	8,496	8,496	8,47
Dollaro canadese	1094,50	1094,50	1086 —	1094,50	1094,50	1094,50	1095,100	1094,50	1094,50	1081 —
Yen giapponese	9,138	9,138	9,030	9,138	9,138	9,138	9,136	9,138	9,138	8,03
Franco svizzero	874,050	874,050	872,500	874,050	874,050	874,050	874,400	874,050	874,050	872,08
Scellino austriaco	105,690	105,690	106 —	105,690	105,690	105,690	105,690	105,690	105,690	105,610
Corona norvegese	192,300	192,300	191,500	192,300	192,300	192,300	192,010	192,300	192,300	190,940
Corona svedese	206,500	206,500	205,500	206,500	206,500	206,500	206 —	206,500	206,500	205,25
Marco finlandese	315,100	315,100	314,250	315,100	315,100	315,100	315,750	315,100	315,100	—
Dollaro australiano	981,500	981,500	974 —	981,500	981,500	981,500	980,500	981,500	981,500	967,50

Media dei titoli del 27 marzo 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,650
» » » 22- 6-1987/91	97,800
» » » 18- 3-1987/94	83,525
» » » 21- 4-1987/94	83,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	95,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,150
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,675
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,575
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	100,400
» » » » 18- 4-1986/92	100,675
» » » » 19- 5-1986/92	99 —
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,025
» » » » 1-12-1987/92	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 1-1988 93	99.750
» » » »	1- 2-1988/93	99.825
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100.250
» » » »	1- 5-1988/93	100.250
» » » »	1- 6-1988 93	100.175
» » » »	18- 6-1986/93	99.475
» » » »	1- 7-1988/93	100
» » » »	17- 7-1986/93	99 —
» » » »	1- 8-1988,93	99.980
» » » »	19- 8-1986,93	98.800
» » » »	1- 9-1988/93	100.250
» » » »	18- 9-1986/93	98.600
» » » »	1-10-1988/93	100.250
» » » »	20-10-1986/93	98.925
» » » »	1-11-1988/93	100.150
» » » »	18-11-1986/93	98,900
» » » »	19-12-1986/93	98.775
» » » »	1- 1-1989/94	99.850
» » » »	1- 2-1989/94	99.950
» » » »	1- 3-1989/94	100.150
» » » »	15- 3-1989/94	100.025
» » » »	1- 4-1989/94	100.275
» » » »	1- 9-1988 94	99 750
» » » »	1-10-1987/94	98.980
» » » »	1-11-1988 94	99.525
» » » »	1- 1-1990/95	98.925
» » » »	1- 2-1985/95	100.100
» » » »	1- 3-1985 95	98.900
» » » »	1- 3-1990 95	99.150
» » » »	1- 4-1985 95	98,750
» » » »	1- 5-1985/95	98.675
» » » »	1- 5-1990 95	99.150
» » » »	1- 6-1985/95	98,150
» » » »	1- 7-1985 95	98.525
» » » »	1- 7-1990/95	98,600
» » » »	1- 8-1985/95	98.030
» » » »	1- 9-1985/95	97,850
» » » »	1-10-1985 95	98.075
» » » »	1-11-1985 95	98.100
» » » »	1-12-1985/95	98.025
» » » »	1- 1-1986/96	98,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	100.650
» » » »	1- 2-1986/96	98.750
» » » »	1- 3-1986/96	99,450
» » » »	1- 4-1986/96	99,475
» » » »	1- 5-1986/96	99,300
» » » »	1- 6-1986/96	98.825
» » » »	1- 7-1986/96	98,425
» » » »	1- 8-1986/96	97.775
» » » »	1- 9-1986/96	98 —
» » » »	1-10-1986/96	97,050
» » » »	1-11-1986/96	97.225
» » » »	1-12-1986/96	97,650
» » » »	1- 1-1987/97	97,400
» » » »	1- 2-1987/97	98,175
» » » »	18- 2-1987/97	97,900
» » » »	1- 3-1987/97	98,425
» » » »	1- 4-1987/97	98,275
» » » »	1- 5-1987/97	98,050
» » » »	1- 6-1987/97	97.525
» » » »	1- 7-1987/97	97,200
» » » »	1- 8-1987/97	97 —
» » » »	1- 9-1987/97	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	11,50%	1-11-1991	99.475
» » »	11,50%	21-12-1991	99.325
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,400
» » »	9 25%	1- 2-1992	98.325
» » »	11,00%	1- 2-1992	98.900
» » »	9,15%	1- 3-1992	98.200
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	97.925
» » »	11,00%	1- 4-1992	98.850
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.980
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100.50
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	98 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	97.400
» » »	10,50%	1- 7-1992	98.825
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	98.575
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,900
» » »	12,50%	1-10-1992	99.875
» » »	12,50%	1- 2-1993	99.800
» » »	12,50%	1- 7-1993	99.300
» » »	12,50%	1- 8-1993	99.275
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,275
» » »	12,50%	1-10-1993	99.325
» » »	12,50%	1-11-1993	99,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,275
» » »	12,50%	17-11-1993	99,050
» » »	12,50%	1-12-1993	98.800
» » »	12,50%	1- 1-1994	98.925
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,800
» » »	12 50%	1- 3-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,750
» » »	12,50%	1- 7-1990 94	96.775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96.775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97 —

Titolo	Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,125
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98.85
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	98.180
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	97.800
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	97.930
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100.980
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100.200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,325
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95.225
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,725
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95.450
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	98.700
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	92,980
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,625
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100.075
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100.525
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	105.880
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,50
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,630

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA SIORACI

91M27031

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 114 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1609

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Milano

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1990, n. 2527, la strada provinciale n. 43 «Nuova Vigevanese» di km 8 + 400, costituente l'itinerario compreso tra Milano e Gaggiano, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 494 «Vigevanese» la quale riduce l'estesa in km 89 + 825 mantenendo inalterati i caposaldi d'itinerario.

Il tratto sotteso di strada statale n. 494, di km 8 + 500, viene declassificato e consegnato alla provincia di Milano con esclusione del tratto compreso tra i km 0 + 000 e 1 + 900 già consegnato, in qualità di traversa interna, al comune di Corsico.

91A1599

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Racale

Con decreto interministeriale n. 481 in data 18 febbraio 1991 è stato rettificato il precedente decreto n. 108 in data 6 ottobre 1982 in quanto è stato accertato che l'area da sclassificare, relativa alla particella 53 del foglio di mappa 10 in territorio del comune di Racale e appartenente al demanio pubblico dello Stato - ramo Marina, ha una superficie di mq 225 anziché di mq 37.

91A1596

Rettifica di decreto recante concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991, registro n. 10 Difesa, foglio n. 180, è stato rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1949, registro n. 13 Difesa, foglio n. 248, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa dell'anno 1949, disp. 11, pag. 1730, relativamente al nominativo «Tronconi Silvio di Tranquillo e di Penserini Caterina da Collagna (Reggio Emilia), classe 1919, caporale, reggimento "Lancieri di Novara"», il cui nome deve intendersi «Ilvio».

91A1597

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gorizia

Con decreto interministeriale n. 482 in data 27 febbraio 1991 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile ubicato in Gorizia, viale Trieste n. 161, riportato nel catasto del comune censuario di S. Andrea di Gorizia al foglio n. 6, mappali numeri 378/1 e 378/3, per una superficie complessiva di Ha 5.24.60.

91A1598

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200